

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4801 del 09/10/2020
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO AMICI DERSIS CONCESSIONE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DA FIUME LAMONE IN SPONDA DESTRA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA LOCALITA' CORTINA DI RUSSI (PONTE ALBERGONE), IN COMUNE DI RUSSI (RA) - PROCEDIMENTO N.RA19A0003
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4966 del 09/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno nove OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO – AMICI DERVIS- CONCESSIONE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DA FIUME LAMONE IN SPONDA DESTRA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA LOCALITA' CORTINA DI RUSSI (PONTE ALBERGONE), IN COMUNE DI RUSSI (RA) - PROCEDIMENTO N. RA19A0003

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico);
- il Regolamento Regionale n. 41/2001 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2020-1 del 10/01/2020 con individuazione del Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

PRESO ATTO:

- della domanda registrata al protocollo ARPAE PG/2019/48980 del 27/03/2019 con cui la il sig Amici Dervis CF MCADVS71D15D704Q, residente nel Comune di Russi (RA), ha richiesto la concessione per l'utilizzo di risorsa idrica dal fiume Lamone in sponda destra, località Cortina di Russi (Ponte Abergone) Comune di Russi (RA) ad uso Irrigazione agricola (codice Sisteb RA19A0003);
- delle integrazioni registrate al protocollo Arpae PG/2019/97383 del 20/07/2019 con le quali il sig. Amici Dervis ha inviato elaborato grafico in scala 1:300 delle opere di prelievo;

CONSIDERATO CHE:

– la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria ai sensi del RR 41/2001;

– la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.227 del 10/7/2019 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA denominata Bacini di Russi e Fiume Lamone;

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

– SAC Ravenna, relazione istruttoria in data 10/7/2019 conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

– essendo il risultato della applicazione del metodo ERA R (Repulsione), ma tenuto conto che il prelievo ricade in un corpo idrico con alimentazione estiva fornita prevalentemente da acque del CER, la derivazione può essere considerata compatibile con l'obbligo di provvedere all' installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate. A tal fine il parere dell'Autorità di Distretto si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

– Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile: Nulla Osta Idraulico Det. Dirigenziale n. 2283 del 22/07/2020;

- Provincia di Ravenna, nota registrata al protocollo Arpae con PG/2019/113051 del 17/7/2019;
- Consorzio di Bonifica Romagna, nota registrata al protocollo Arpae con PG/2019/121935 del 02/08/2019;
- Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette, foreste e Sviluppo della Montagna (Valutazione di incidenza registrata al protocollo ARPAE con PG/2019/175037 del 13/11/2019);

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 195,00 e quanto dovuto come canone per l'anno 2020;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 500 in data 23/09/2020

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta dal sig. Amici Dervis, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

su proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

attestata da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al sig. Amici Dervis CF MCADVS71D15D704Q, la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra da fiume Lamone cod Sisteb RA19A0003) avente le seguenti caratteristiche:

- ubicato in comune di Russi (RA) loc Cortina di Russi (Ponte Ponte Albergone), identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 3 antistante mapp 34; coordinate UTM RER x: 740.874 Y:921.086;
 - prelievo da esercitarsi mediante motopompa elettrica della potenza di Kw 10;
 - utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola per un comparto irriguo di 11.70.00 Ha coltivati a seminativo (barbabietola da seme);
 - portata massima di esercizio l/s 3;
 - volume complessivo pari a mc/annui 3744;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2029;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/9/2020 (PG/2020/139629 del 29/9/2020) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
 4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione n.2283 del 22/7/2020 di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene e nella valutazione di incidenza rilasciata dal Servizio Aree Protette e sviluppo della Montagna Regione Emilia Romagna ;
 5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 15,33 euro per la risorsa idrica e 153,62 euro per l'attraversamento arginale per un totale di euro 168,95.
 6. di fissare in € 500,00 (€ 250,00 + € 250,00) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica e degli attraversamenti demaniali, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari ad € 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo dovrà

essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
9. di dare atto che che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

13. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2019, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e e la trasparenza 2019/2021.

LA DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Daniela Ballardini

Originale Firmato digitalmente

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale da sponda destra del Fiume Lamone per uso irrigazione agricola rilasciata al sig. Amici Dervis C.F. MCADVS71D15D704Q (codice procedimento RA19A0003).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA

CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico codice 08000000000009 ER, sezione chiusura TRAVERSARA, avviene da sponda destra del fiume Lamone

L'opera di presa è costituita da un'opera mobile equipaggiata con motopompa elettrica della potenza di 10 kw e presenta le seguenti caratteristiche:

- ubicata in comune di Russi (RA) loc Cortina di Russi (Ponte Albergone) al Foglio 3 antistante mapp 34;
- coordinate UTM RER x: 740.874 y: 921.086;
- diametro del tubo di pescaggio pari a mm 100, tubo di mandata pari a 100 mm;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola, al servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 11.70.00 coltivati a seminativo (barbabietola da seme) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 3,00;
- volume annuo complessivo pari a mc 3.744

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE –

PRESIDIO DELLA SEDE DI RAVENNA DETERMINAZIONE N.2283 DEL 22/7/2020

1. “La durata temporale del presente NOI è pari a quella della concessione rilasciata da Arpae per la derivazione di acqua pubblica superficiale
2. Il presente Nulla Osta Idraulico ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell’ambito fluviale, pertanto l’uso e/o l’ occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla manutenzione dell’impianto di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.
3. E’ espressamente vietato eseguire nell’alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. E’ vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l’impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l’ impianto in modo diverso da quello ammesso dall’ Amministrazione concedente.
4. E’ vietata la realizzazione di rampe di accesso all’alveo se non preventivamente autorizzate con atto specifico.
5. Nell’alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell’acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare le formazioni di erosioni, cavità e cedimenti di sponde fluviali.
6. I cavi elettrici per l’alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell’acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento di emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L’ impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell’amministrazione idraulica.

7. Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per 10 metri a monte e a valle dell'opera di presa, il concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'impianto di attingimento ben visibile. E' vietato allo scopo, l'uso di diserbanti.
8. Gli estremi della concessione dovranno essere segnalati sul luogo a cura del concessionario con tabelle posizionate in accordo con il personale dell'amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.
9. Il punto di prelievo dovrà essere mantenuto in conformità agli elaborati. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d' uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall' Amministrazione concedente Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio Area Romagna.
10. L' Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortunio lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica alle opere assentite e alla loro destinazione d' uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall' amministrazione concedente Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna – sede di Ravenna.
11. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.
12. Qualsiasi materia o oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano di proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d' acqua, quali rispettivamente rami, tronchi, e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate,

dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente.

13. Il richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso dell' area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L' Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
14. L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L' Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivati da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell' ambito fluviale. I lavori nel corso d' acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
15. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l' uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il Nulla Osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I. anche mediante l'attivazione di strumenti

di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell' emergenza idraulica.

16. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio Area Romagna – sede di Ravenna, può chiedere all' Amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in ripristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa di indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d' acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l' incompatibilità parziale o totale dell' occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all' esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e nei tempi prescritti dal servizio concedente”

**ARTICOLO 4 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON VINCA DAL SERVIZIO AREE
PROTETTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

“Espletata la procedura di Valutazione di Incidenza, dalla quale si evince che la concessione oggetto dell'autorizzazione non determina incidenza negativa significativa sul sito di Rete Natura 2000 interessato, con la presente si comunica l' esito positivo della pre-valutazione di incidenza, in quanto la concessione risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della rete natura 2000 condizione che venga rispettato il deflusso minimo vitale del fiume Lamone.”

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Il versamento può essere effettuato mediante bollettino postale sul conto corrente postale **1018766707** o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario **IT25R0760102400001018766707**, intestati a Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Romagna. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31/12/2029.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione. La variazione di destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del servizio dà luogo alla decadenza della concessione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti

o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,28 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,30 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Manutenzione:** È a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.
9. **Tutela delle acque:** il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
10. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

11. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
12. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.